



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria provinciale

Simone FIDANZA
Tel.3346790977
e-mail: pavia@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Pavia, 20/07/2026

Al Comandante Vigili del fuoco di Pavia
Dott. Ing. Daniele Panza

e.p.c. Segreteria Nazionale CO.NA.PO
Segreteria Regionale CO.NA.PO

Prot. 3 01-26

Oggetto: periodo di riposo psico-fisico di 11 ore tra periodi di lavoro del personale volontario.

Egregio Comandante,

come noto, con il **Decreto del Ministro dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127**, è stato emanato il regolamento recante l'applicazione del **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**.

All'**art. 15 del D.M. n. 127/2019**, si prevede la disciplina delle peculiari e specifiche modalità di applicazione della sicurezza sul lavoro, rivolta anche al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, all'**art. 8 del D.P.R. 7 maggio 2008**, come modificato dall'**articolo 17 del D.P.R. n. 121/2022**, è stato definito che per "orario di lavoro" si intende il tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

Per il personale inserito nel dispositivo di soccorso si prevede l'articolazione oraria 12/24 - 12/48, con almeno 11 ore di riposo tra un turno di servizio e l'altro. Si rammenta che il **D.Lgs. n. 81/2008** e la gestione dell'orario di servizio (regolato anche dal **D.Lgs. n. 66/2003**) si intrecciano strettamente. La fatica psico-fisica, i turni notturni e la mancanza di un riposo adeguato sono considerati veri e propri fattori di rischio per la salute e la sicurezza sia del personale permanente sia del personale volontario del C.N.V.V.F.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente, deve inserire l'organizzazione del lavoro e i relativi orari all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dall'**art. 5 del D.M. n. 127/2019**.

Non si può certo addurre quale riferimento giuridico il fatto che il **D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76** (regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) non abbia indicato il riposo tra un periodo lavorativo e il turno di servizio (e viceversa). Ciò per l'ovvia ragione che, all'epoca della sua emanazione, non erano ancora vigenti né il **D.Lgs. n. 81/2008** né, soprattutto, il **D.M. n. 127/2019**.

Non risulta allo scrivente che sia stata emanata alcuna disposizione amministrativa afferente all'orario di servizio espletato dal personale volontario VV.F. che presta la propria opera nella provincia di questo Comando.

Per quanto sopra esposto, al fine di tutelare la sicurezza sul lavoro del personale, chiediamo al Datore di Lavoro in indirizzo di avviare il procedimento relativo alle relazioni sindacali, volto a raggiungere le migliori condizioni di sicurezza sul lavoro come previsto dal **D.P.R. n. 121/2022**.

Restando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale Pavia
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Simone FIDANZA

